

## REGOLAMENTO (CEE) N. 210/68 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1968

**che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine,  
semole e semolini di grano o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alla esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(2)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti

criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE <sup>(3)</sup> ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate conformemente all'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1968.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

<sup>(3)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 febbraio 1968 che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine, semole e semolini di grano o di segala

		(u.c. / t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 10.01	Frumento tenero <sup>(1)</sup> e frumento segalato :	
	— per le esportazioni verso i paesi della :	
	— zona III a)	56,45
	— zona IV c)	57,95
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	54,00
ex 10.01	Frumento duro	54,05
10.02	Segala <sup>(1)</sup>	34,80
10.03	Orzo :	
	— per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e la Danimarca	37,00
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	38,00
10.04	Avena	24,00
10.05 B	Granturco altro	35,50
ex 10.07 B	Miglio	1,00
	Sorgo — durra	30,75
ex 11.01 A ex 11.01 B	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520 :	
	— per le esportazioni verso i paesi della :	
	— zona IV	85,30
	— zona III a)	84,30
	— zona III b)	82,30
	— zona II	82,30
— zona I	79,30	
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	77,30

<sup>(1)</sup> Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE.

N. B. Le zone sono stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

		<i>(u.c. / t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
	— tenore in ceneri da 521 a 600 :	
	— per le esportazioni verso i paesi della :	
	— zona IV	76,35
	— zona III a)	76,35
	— zona III b)	74,35
	— zona II	74,35
	— zona I	71,35
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	69,35
	— tenore in ceneri da 601 a 900	65,35
	— tenore in ceneri da 901 a 1100 :	
	— per le esportazioni verso i paesi :	
	— della zona IV a)	73,35
	— della zona III a)	73,35
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,35
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,35
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,35
ex 11.01 C	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	— tenore in ceneri da 701 a 850	37,20
	— tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20
	— tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	— tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20
	— tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20
	— tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro :	
	— per le esportazioni verso i paesi della zona IV b)	81,25
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	75,25
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero	77,15